



COMUNE DI SAN GREGORIO D' IPPONA

(Provincia di Vibo Valentia)

ORDINANZA N. 12 del 09/01/2022

MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.

ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA, IN VIA CAUTELATIVA, DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DAL 10.01.2022 al
15.01.2022.

IL SINDACO

PREMESSO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 Luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;
- Il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;
- Il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- il DPCM del 13.10.2020;

- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. n. 221 del 24/12/2021 con la quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell'epidemia da COVID-19, in considerazione dell'aggravamento della curva dei contagi, rimodulando, al contempo, il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni vi è stato un aumento esponenziale dei casi di positività in tutta la Provincia di Vibo Valentia, compreso il Comune di San Gregorio D'Ippona, come da comunicazioni dell'Autorità Sanitaria;

PRESO ATTO, pertanto, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RICONOSCIUTO conseguentemente che il ritorno a scuola, dopo le festività, potrebbe rappresentare sicuramente un momento potenzialmente ad alto rischio di contagio;

CONSIDERATO pertanto che sussiste l'urgenza di adottare misure idonee ed opportune per arginare e prevenire ulteriori possibili contagi e quindi garantire la maggiore sicurezza possibile agli alunni, ai docenti e al personale ATA e per tutelare con tempestività la salute pubblica, visto l'accentuarsi giornaliero dei casi di positività al virus e consentire un monitoraggio degli studenti prima del rientro in presenza;

RITENUTO in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di San Gregorio D'Ippona, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici;

PRESO ATTO delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;

VISTO, in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021;

RICHIAMATI altresì i vari Decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente Del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Calabria recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che si rende necessario, per i motivi sopra esposti, sospendere temporaneamente, in via cautelativa, dell'attività didattica in presenza nelle scuole presenti nel territorio del Comune di San Gregorio D'Ippona, dal 10.01.2022 al 15.01.2022 compreso, salvo eventuale proroga o revoca;

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- il T.U.E.L. approvato con D.lg. n° 267 del 18.08.2000,
- l'art. 50, comma 5, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, in base al quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Per quanto sopra esposto,

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la **SOSPENSIONE** delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di San Gregorio D'Ippona, dal **10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022 compreso**, salvo eventuale proroga o revoca;

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà:

- Fare ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica o comunque di piena conoscenza ai sensi della legge n° 1034/1971
- Fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data medesima
- La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

1. Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia;
2. Al Dirigente Scolastico del 3° Circolo di Vibo Valentia;
3. All'ASP di Vibo Valentia;
4. All'Ufficio di Polizia Municipale;
5. Alla Stazione Carabinieri di San Gregorio D'Ippona.

IL SINDACO

Ing. Pasquale FARFAGLIA
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

